

(N. 194)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPAGNOLLI, BENEDETTI, PIECHELE, BRAITENBERG,
RIZZATTI E RAFFEINER

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1953

Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-ungarico.

ONOREVOLI SENATORI. — La precaria situazione economica nella quale si dibattono, ormai da lungo tempo, circa 3.500 ex dipendenti della cessata Amministrazione dell'impero austro-ungarico ha formato oggetto ripetute volte, nella passata legislatura, di discussioni sia in seno a questa Assemblea, sia nell'altro ramo del Parlamento, senza che, tuttavia, si sia potuto raggiungere una soluzione favorevole definitiva.

Merita accennare ai termini della questione.

Con regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, furono confermati e resi definitivi i provvedimenti di pensione ordinaria, civile e militare, e le graziali, provvisoriamente *mantenuti o disposti*, secondo le norme del cessato regime, dalle Autorità italiane dopo il 3 novembre 1918 e fino all'entrata in vigore del citato decreto; mentre i dipendenti pubblici ex austro-ungarici collocati a riposo, successivamente a tale data, poterono fruire, come assimilati, del trattamento di quiescenza, previsto dallo Stato italiano per i propri dipendenti.

E, tanto, in esecuzione di apposite Convenzioni annesse al Trattato di pace.

Con numerose successive disposizioni di legge (31 marzo 1925, n. 486; 13 agosto 1926, n. 1431; 23 ottobre 1927, n. 1966; 20 aprile 1939, n. 591; 14 aprile 1940, n. 237; 14 luglio 1941, n. 646; 30 giugno 1943, n. 610; legge n. 137 del 1944, 30 gennaio 1945, n. 41; 13 marzo 1945, n. 116; 21 novembre 1945, n. 722; 8 maggio 1946, n. 429; decreto legislativo presidenziale 25 ottobre 1946, n. 263; 13 agosto 1947, n. 833; 27 novembre 1947, n. 1331; 29 aprile 1949, n. 221; 4 maggio 1951, n. 307) le pensioni predette furono riliquidate; ma se il trattamento di quiescenza del personale statale è stato con altrettanto numerosi provvedimenti di legge notevolmente migliorato, non lo stesso può dirsi delle pensioni godute dagli ex dipendenti pubblici austro-ungarici. Così, ad esempio, mentre un funzionario ex austro-ungarico della 7^a classe di rango (equivalente in pratica ad un grado 7° del nostro ordinamento) collocato in pensione nel 1921, con trentacinque anni di servizio, percepisce oggi una pensione mensile (compreso il caro-vita) di circa lire 20.000; un funzionario italiano nelle stesse condizioni percepisce oggi

circa lire 50.000 mensili. Appare evidente da ciò la necessità e l'opportunità di un provvedimento che elimini questa iniqua e umiliante disparità di trattamento, oltre che per ovvii motivi di ordine morale, anche per ragioni politiche: si tratta invero di rendere giustizia a fratelli nei quali sempre vivissimo è stato il senso dell'italianità e che dallo Stato attendono un provvedimento che consenta loro di trascorrere gli ultimi giorni della loro esistenza almeno in tranquillità e non nella più stretta indigenza nella quale ora si trovano e che dignitosamente sopportano e nascondono.

Passando ad illustrare la proposta, con l'articolo 1 è disposto un aumento del cento per cento. Considerato che le pensioni e gli altri assegni equivalenti si aggirano dalle 3.000 alle 8.000 lire mensili in media, l'aumento proposto comporterà un onere finanziario con-

tenuto entro limiti assai modesti e che per il primo esercizio finanziario non supera, è presumibile, i 200.000.000 di lire, cui può farsi fronte con la prima nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1952-53 (n. 3, 3-A, 3 bis-A). Sono indicati, infatti, a pag. 56 della Relazione al disegno di legge per le « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata (primo provvedimento) (Stampato n. 3) una serie di provvedimenti legislativi, in corso di approvazione ed il cui onere era già coperto con il primo provvedimento per l'esercizio finanziario 1952-53, alcuni dei quali non hanno più avuto corso.

Per gli esercizi finanziari futuri, e non saranno molti, data l'età dei beneficiati, in media persone di ottanta anni, l'onere andrà via via diminuendo per cui non sarà difficile coprire la spesa con le normali entrate dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei, anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, sono aumentati del cento per cento con decorrenza 1° gennaio 1953.

Art. 2.

In ottemperanza dell'articolo 81, ultimo comma della Costituzione, la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge, è assicurata dalle entrate risultanti dalla prima nota di variazioni presentata al Parlamento il 25 giugno 1953.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.